



## CITTÀ DI CATANZARO

### NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE ESTERNO

#### IL SINDACO

**Oggetto: Nomina di Assessore Comunale Esterno Sig.ra Giuliana Furrer**

#### **Delega: Attività Economiche**

**Richiamato** il proprio decreto prot. n. 90776 del 06.09.2024 con cui, all'esito della verifica politica e amministrativa condotta da ultimo, si è ritenuto di revocare le deleghe di funzioni già conferite agli Assessori componenti della Giunta, mantenendone comunque la nomina assessorile sino a nuova imminente decisione, ad fine di determinare – se del caso, in accertata presenza dei presupposti politici – un nuovo impulso all'attività politico-amministrativa;

**Richiamato** il proprio precedente decreto, prot. n. 100558 del 10.08.2023, con cui il Dott. Antonio Borelli è stato nominato Assessore Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

- ✓ *Attività Economiche*
- ✓ *Turismo*
- ✓ *Patrimonio*
- ✓ *Marketing Territoriale*

**Preso atto** che in data 15 Settembre 2024, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 16.09.2024 al n. 94284, l'Assessore Dott. Antonio Borelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore del Comune di Catanzaro a far data del 16 settembre 2024;

**Visto** il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

➤ **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

➤ **Articolo 47 - Composizione delle giunte**

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

➤ **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva

*giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

*4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;*

➤ **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**

*[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]*

*5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]*

**Visto** più in generale il titolo III, capo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il d.l. 13/08/2011 n. 138, il d.lgs. 31/12/2012 n. 235 e il d.lgs. 8/4/2013 n. 39;

**Vista** la legge 23 novembre 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";

**Considerato** che, a norma dell'art. 46, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta;

**Preso atto** che, in relazione al combinato disposto dell'art. 47, commi 3 e 4 del d.lgs. agosto 2000, n. 267, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Assessori possono essere nominati anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio;

**Ritenuto**, quindi, di poter chiamare ad assumere la carica di "Assessore comunale" anche cittadini non facente parte del consiglio comunale così come previsto dalle norme prima citate;

**Visto** il d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190;

**Tenuto conto** che dal confronto tenutosi con le forze politiche è emerso che sussistono i presupposti politici necessari per determinare un nuovo impulso all'attività politico-amministrativa e conseguentemente portare a conclusione il proprio mandato elettorale;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla nomina di altro Assessore in sostituzione dell'Assessore dimissionario Dott. Antonio Borelli;

**Dato atto** che è stato proposto alla Sig.ra Giuliana Furrer di accettare la nomina alla carica di Assessore del Comune di Catanzaro;

**VISTA** l'allegata dichiarazione presentata dalla Sig.ra Giuliana Furrer relativa alla verifica dell'assenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità ai sensi della normativa vigente in materia;

**VALUTATA** l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese ai sensi delle norme sopra richiamate;

VISTO lo Statuto Comunale;

## NOMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

La **Sig.ra Giuliana Furrer**, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED] non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

✓ **Attività Economiche**

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, conferibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta ed all'anagrafe degli amministratori locali e regionali, come richiesto, rispettivamente, dagli artt. 46, comma 2, e 76, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.


Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal sottoscritto.


Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Il presente provvedimento sarà, inoltre, comunicato a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al Segretario Generale e ai Dirigenti comunali.

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

  
(Firma per esteso)

  
(Firma abbreviata)



Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.



IL SINDACO  
Prof. Nicola Fiorita

